



I. C. GEMITO ANACAPRI

Via Pagliaro, 7/A – 80071 Anacapri (NA)

Cod. Simpi: NAIC83600Q – Cod. Fisc. 90044580638 Cod. Unico Ufficio UFFIGQ

Tel. 081 8371247

e-mail NAIC83600Q@istruzione.it/NAIC83600Q@pec.istruzione.it

Web Site: www. istitutocomprensivogemito.gov.it



Circolare n. 42

AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA

OGGETTO: Regolamento (UE) 2016/679 – NOMINA del DPO/RPD

Dal prossimo **25 maggio** diventerà **pienamente efficace in tutti gli Stati dell'Unione Europea il nuovo Regolamento europeo** in materia di protezione dei dati personali (**Privacy**).

Il “pacchetto” è composto da due diversi strumenti:

- il “**Regolamento (UE) 2016/679** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”
- la “**Direttiva (UE) 2016/680** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che va ad abrogare la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”.

Tra gli elementi innovativi contenuti nel Regolamento c'è anche la figura del “**Responsabile della Protezione dei Dati**”, meglio conosciuto come “**DPO**” (acronimo di “Data Protection Officer”) in italiano RPD (Responsabile Protezione Dati). Questi è un soggetto nuovo, da non confondere con il “titolare del trattamento” o con il “responsabile del trattamento”.

Il Regolamento sulla Data Protection (GDPR) definisce gli **ambiti in cui opera il DPO**:

- trattamento effettuato da un ente pubblico
- attività che per ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati
- attività che consistono nel trattamento di categorie particolari di dati personali (razza, sesso, religione, appartenenza sindacale) o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10.

Principali compiti del DPO

- informare e fornire consulenza al Titolare del trattamento o al Responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dalle normative sulla protezione dei dati
- sorvegliare l'osservanza dei regolamenti sulla protezione dei dati, nonché delle politiche del Titolare del trattamento e/o del Responsabile del trattamento, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo
- fornire pareri in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati
- cooperare con l'autorità di controllo
- effettuare l'analisi dei rischi connessi all'applicazione della normativa. Si richiamano, per opportuna conoscenza, gli artt. 38- e 39 del RE - **GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679)**

Articolo 38 - Posizione del responsabile della protezione dei dati

1. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si assicurano che il responsabile della protezione dei dati sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali.
2. Il titolare e del trattamento e il responsabile del trattamento sostengono il responsabile della protezione dei dati nell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 39 fornendogli le risorse necessarie per assolvere tali compiti e accedere ai dati personali e ai trattamenti e per mantenere la propria conoscenza specialistica.
3. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si assicurano che il responsabile della protezione dei dati non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda l'esecuzione di tali compiti. Il responsabile della protezione dei dati non è rimosso o penalizzato dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per l'adempimento dei propri compiti. Il responsabile della protezione dei dati riferisce direttamente al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento.
4. Gli interessati possono contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dal presente regolamento.
5. Il responsabile della protezione dei dati è tenuto al segreto o alla riservatezza in merito all'adempimento dei propri compiti, in conformità del diritto dell'Unione o degli Stati membri.
6. Il responsabile della protezione dei dati può svolgere altri compiti e funzioni. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento si assicura che tali compiti e funzioni non diano adito a un conflitto di interessi.

Articolo 39- Compiti del responsabile della protezione dei dati

1. Il responsabile della protezione dei dati è incaricato almeno dei seguenti compiti:
 - a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati
 - b) sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo
 - c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35
 - d) cooperare con l'autorità di controllo; e fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione
2. Nell'eseguire i propri compiti il responsabile della protezione dei dati considera debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo

Tra gli incarichi assegnati al DPO figurano altresì:

- **attività di informazione e consulenza** al titolare o al responsabile del trattamento, nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento, sugli obblighi derivanti dal regolamento e da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri in materia di protezione dei dati
- **sorveglianza sull'osservanza**, da parte del titolare o del responsabile del trattamento, **del regolamento** e delle altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri in materia di protezione dei dati, compresa l'attribuzione delle responsabilità, sensibilizzazione e formazione

- del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo
- fornire, se richiesto, un **parere sulla “valutazione d’impatto”** della protezione dei dati e sorvegliarne l’adempimento ai sensi dell’art. 35
- **cooperare** con l’autorità di controllo, e **fungere da punto di contatto per l’autorità di controllo per questioni connesse al trattamento**, tra cui la consultazione preventiva di cui all’articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione
- Formare tutto il personale docente e ATA

La circostanza che la norma specifichi che il DPO deve svolgere “almeno” questi compiti significa che nulla impedisce al Titolare del trattamento di assegnargli compiti ulteriori rispetto a quelli espressamente elencati nel paragrafo 1, oppure di specificare ulteriormente i compiti suddetti.

Il DPO, come prescritto dal paragrafo 2 dell’art. 39, deve considerare, nell’esecuzione dei propri compiti, i **rischi inerenti al trattamento**, tenuto conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo.

È una disposizione con la quale si chiede al DPO di **definire un ordine di priorità nell’attività svolta** e di **rivolgere una attenzione prioritaria alle questioni che presentino i rischi più elevati in termini di protezione dei dati**. Ciò al fine di essere più facilmente in grado di **consigliare al titolare quale metodologia seguire** nello svolgere una DPIA, a quali settori riservare un audit in termini di protezione dei dati, quali attività di formazione interna prevedere per il personale o amministratori che trattino dati personali e a quali trattamenti dedicare maggiori risorse e tempo.

Documenti che il DPO/RPD dovrà produrre, dopo aver effettuato una verifica attenta delle infrastrutture e tutte le opportune valutazioni preliminari:

1. un manuale che contenga le linee guida:

- per assicurare un’applicazione coerente e omogenea delle norme a protezione del trattamento dei dati personali e per l’individuazione delle criticità delle infrastrutture e dei rischi ad esse connessi. In tal senso, è necessario svolgere una identificazione, comprensione e classificazione dei requisiti normativi indicati non solo dal RGPD, ma monitorando anche costantemente l’uscita di disposizioni e linee guida emanate dalle Autorità preposte (es. Linee guida del Gruppo ex art. 29)
- per la valutazione delle implicazioni che le nuove disposizioni determinano sui processi/sistemi già esistenti
- per stabilire quali sono le nuove disposizioni che presentano un maggiore impatto dal punto di vista delle azioni che le stesse devono intraprendere per adeguarsi al RGPD
- per modificare i processi e le attività dell’IC e portarli a conformità del RGPD, non dimenticandosi di adempiere comunque ai provvedimenti del Garante Privacy che resteranno in vigore anche dopo il 25 maggio 2018

2. Il Registro dei trattamenti di dati personali

- 3. Tutta la documentazione** che consenta di schematizzare (es. organigramma, funzionigramma), e mappare: organizzazione e ruoli, persone, cultura e competenze, processi e regole, documentazione che abbia impatti sul trattamento dei dati, contratti con i fornitori che trattano dati, nomine a responsabili e incaricati del trattamento, *ciò è stato confermato anche dal Garante Privacy*), processi e procedure di gestione dei sistemi informativi, tecnologie e strumenti per la gestione della sicurezza informatica, sistemi di controllo, sistemi di internal audit

4. Altra eventuale modulistica prevista dalla normativa

Il Dirigente Scolastico

(Rossella Ingenito)

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)*